



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000816/07

Roma, 14 dicembre 2007

- Alle Unità Direzionali CONI Servizi SpA
- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI

Loro Sedi

Oggetto: decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante "interventi urgenti in materia economico – finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale". (5 per mille – soppressione SPORTASS – ripristino 12 milioni di euro in favore del CONI...).

E' stata pubblicata nel supplemento ordinario (n. 249/L) alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 30 novembre 2007, la legge 29 novembre 2007, n. 159, recante "Interventi urgenti in materia economico – finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale".

Nel provvedimento in oggetto sono contenute numerose, rilevanti disposizioni che interessano direttamente il settore sportivo.

Art. 10 – Disposizioni concernenti l'editoria

L'articolo 10, recante disposizioni concernenti l'editoria, prevede, al comma primo, che, per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica una riduzione del 2% del contributo complessivo; tale erogazione non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto destinatario nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed ai grafici, poligrafici, giornalisti e collaboratori.

Ai sensi del secondo comma del presente articolo, inoltre, a decorrere dai contributi per il 2007, il termine di presentazione della documentazione richiesta e di decadenza del diritto alla percezione dei contributi, indicati dal comma 461 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, è fissato al 30 settembre, successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla Soc. Poste Italiane per l'applicazione delle tariffe agevolate è ridotto del 7% per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12% per importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 1 milione di euro.

Art. 19 Misure in materia di pagamenti della P.A.

L'articolo 19 stabilisce alcune importanti disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Infatti, recando modifiche all'art. 48 – bis del DPR n. 602/1973, tale articolo pone l'obbligo alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle Società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare, anche in via telematica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. L'obbligo predetto, che decorre, tuttavia, dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 del citato art. 48 bis, interessa, pertanto, sia il CONI ente pubblico che la CONI Servizi S.p.A..

Occorre precisare, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, può aumentare in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuire, il predetto importo di 10.000 euro (comma 2 – bis).

Art. 20 – 5 per mille

L'articolo 20, al primo comma, integra di 150 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 5 per mille relativamente all'anno 2007.

Il secondo comma statuisce una disposizione di particolare importanza per il mondo dello sport dilettantistico.

Infatti, il comma in argomento prevede, apportando una modifica all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ed all'art. 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la possibilità di ammettere al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, con riferimento all'anno 2006 ed all'anno 2007, anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Art. 28 – Soppressione SPORTASS

L'articolo 28 della presente legge, al primo comma, dispone la soppressione, con effetto dall'entrata in vigore della legge medesima, dell'ente pubblico "Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente pubblico necessario ex articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con D.P.R. 1 aprile 1978, n. 250.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo de quo, con effetto dalla medesima data, e con evidenza separata, l'INPS subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, mentre l'INAIL subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS viene provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS, fino all'emanazione dei decreti di cui al successivo comma terzo. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e, comunque, per un periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione, ex novo, di strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007, le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.

Il terzo comma dell'articolo in argomento prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere definite le modalità attuative del trasferimento del

personale e dei beni mobili ed immobili all'INPS ed all'INAIL, nonché ogni altro adempimento conseguente alla soppressione dell'ente ed alla successione da parte dell'INPS e dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici, mediante successivi decreti da adottarsi da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari e, limitatamente al trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali.

A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Credito Sportivo

Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS l'ultimo periodo del comma terzo dell'articolo 28 dispone l'assegnazione, all'Istituto per il Credito Sportivo, di 18 milioni di euro, a parziale compensazione del credito vantato dall'Istituto medesimo nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il comma quarto assegna all'Istituto per il Credito Sportivo, per l'anno 2007, un contributo di 20 milioni di euro, onde agevolare il credito per l'impiantistica sportiva ed al fine di realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del cosiddetto decreto Amato (decreto – legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41), volto a favorire la redditività della gestione economico – finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti.

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione del credito.

Agenzia nazionale per i giovani

I commi 4 bis, ter e quater dell'articolo 28, inseriti in sede di conversione, statuiscono alcune disposizioni con riferimento all'Agenzia nazionale per i giovani.

A tal riguardo, al fine di garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C (2007) 1828 del 30 aprile 2007, nonché il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario "Gioventù in azione", la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo determinato, anche in deroga all'articolo 36 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonché il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

All'onere derivante dal precedente comma 4 – bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ripristino 12 milioni di euro in favore del CONI

Infine, il comma 4 quinquies ripristina, a favore del CONI, la somma di 12 milioni di euro resi indisponibili e non erogati nel corso del 2007. Infatti, il presente comma dispone che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007 – 2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando, allo scopo, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il provvedimento legislativo in oggetto prevede, altresì, alcune disposizioni di portata generale, di seguito indicate, che, seppure non immediatamente rivolte all'ordinamento sportivo, possono comunque interessare.

Art. 39 – Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

L'articolo 39, recante alcune norme in materia di accertamento e riscossione, dispone l'abrogazione dei commi 101 e 102 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, nonché la modifica del comma 104 del medesimo articolo, in tema di controlli (comma 1).

Rilevante è, altresì, l'estensione del privilegio generale sui beni mobili del debitore, di cui all'art. 2752 del codice civile, dell'imposta regionale delle attività produttive (comma 2).

Importante si rivela, inoltre, la norma dettata dal comma 3 del presente articolo, secondo la quale per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1 gennaio 2008, utile ai fini della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del TUIR, non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista attestante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.

Di tale disposizione verrà data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso nei locali delle farmacie.

Art. 40 – Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

Di notevole interesse è anche il disposto dettato dal comma 7 dell'articolo 40 in tema di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali. La norma in argomento, sostituendo l'ultimo periodo del comma 4 del decreto legislativo n. 360/1999, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilisce che, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia dell'esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Occorre, infine, considerare che le disposizioni recate dal decreto legge n. 159/2007 sono entrate in vigore il 3 ottobre 2007, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre le integrazioni e le modifiche apportate con la presente legge di conversione n. 222/2007 sono entrate in vigore il 1° dicembre 2007.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

